

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 29 agosto 2003, n. 239.

Disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che le aggiornate analisi previsionali di settore sugli effetti del perdurare delle eccezionali condizioni meteorologiche, che interessano l'Europa e l'Italia, impongono l'adozione di immediati interventi finalizzati alla salvaguardia delle condizioni di sicurezza del sistema elettrico nazionale, al fine di garantire la continuità della fornitura di energia elettrica alle imprese ed alle famiglie;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire la copertura del fabbisogno nazionale di energia elettrica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Modifiche temporanee delle condizioni di esercizio delle centrali termoelettriche

1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale, assicurando la produzione in misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, fino al 31 dicembre 2004 e su motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A., può essere autorizzato l'esercizio temporaneo di centrali termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW, inserite nei piani di esercizio dello stesso Gestore, anche in deroga ai limiti di emissioni in atmosfera e di qualità dell'aria fissati nei provvedimenti di autorizzazione, ovvero derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonché dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60.

2. Le condizioni di esercizio degli impianti di cui al comma 1 assicurano in ogni caso il rispetto dei valori limite di emissione previsti dalla normativa dell'Unione europea e per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 500 MW dall'allegato 3, lettera B, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 1990.

3. Per le finalità e con le procedure di cui al comma 1, fino al 31 dicembre 2004, può essere determinato il limite relativo alla temperatura degli scarichi

termici di cui alla nota 1 della tabella 3, allegato 5, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, relativamente agli scarichi derivanti dall'esercizio delle centrali termoelettriche inserite nei piani di esercizio di cui al comma 1.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 agosto 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

03G0278

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
29 maggio 2003, n. 240.

Regolamento concernente il funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle soprintendenze dotate di autonomia gestionale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni e integrazioni, concernente «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Visto il regolamento di cui al regio-decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, concernente «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 1° marzo 1975, n. 44, recante «Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale»;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, concernente «Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio»;